

**Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, sent. 13 novembre 2007, ric. n. 57325/00, D.H. e altri c. Repubblica Ceca.**

Violazione articolo 2 Protocollo 7 (diritto al doppio grado di giudizio in materia penale).

Il caso riguarda alcuni studenti Rom: una legge della Repubblica Ceca prevedeva l'esistenza di scuole speciali per studenti con difficoltà di apprendimento. L'inserimento degli studenti in dette scuole anziché in quelle "comuni" avveniva sulla base di alcuni test anche psicologici.

Nei fatti, una percentuale compresa tra l'80% e il 90% degli studenti di tali scuole speciali erano Rom, cosa questa che denotava la natura segregazionista e discriminatoria della legge che istituiva le scuole speciali e rendeva inattuato il diritto all'educazione di cui all'articolo 2 del Protocollo 1 della Convenzione.

La Grande Camera, ribaltando la sentenza resa in presenza dalla seconda sezione, ha ritenuto, anche sulla base dei dati statistici inerenti alla percentuale di presenza di studenti Rom nelle scuole speciali, che la legge ceca, pur avendo intenti diversi, producesse una discriminazione indiretta venendo di fatto ad avere un impatto legato alle origini etniche degli scolari.

La Corte ha altresì ritenuto che la discriminazione indiretta perpetrata dalla legge ceca non consentisse di fatto il libero accesso alle scuole "normali" ai ragazzi Rom violando così il diritto all'educazione.

**Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez. III, sent. 15 novembre 2007, ric. n. 26986/03, Galstyan c. Armenia.**

Violazione articolo 2 del Protocollo 7 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale).

La Corte ritiene che allorquando esistono norme restrittive della libertà personale esse devono sempre essere accompagnate ad un espresso diritto di appello: nel caso di specie il signor Galstyan era stato condannato a tre giorni di reclusione (sulla base di un norma contenente una sanzione amministrativa) per aver ostruito il traffico e aver emesso rumori molesti avendo lo stesso preso parte ad una dimostrazione di protesta nei confronti del governo.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., sentenza 27 novembre 2007, ric. n. 20477/05 Tillack c. Belgio**

Violazione dell'art. 10 (libertà d'espressione)

La protezione delle fonti giornalistiche deve essere sempre assicurata a meno che non sussista un valido motivo d'interesse pubblico per la loro rivelazione. Nel caso di specie la Corte non riscontra i presupposti di tale giustificazione e condanna lo Stato belga per aver attivato una procedura ufficiale senza avere a disposizione nulla di significativo per dimostrare la mala fede del giornalista.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., sent. 27 novembre 2007, ric. nn. 58295/00 Zagaria c. Italia**

Violazione dell'art. 6 § 1 e § 3 (c) (diritto ad un giusto processo ed all'assistenza difensiva) della Cedu (Zagaria c. Italia)

La Corte condanna l'Italia perché l'ascolto e la verbalizzazione nel rapporto di sorveglianza delle conversazioni telefoniche tra il ricorrente (in videoconferenza) e il proprio avvocato viola la garanzia di riservatezza prevista dall'art. 146 bis c.p.p.

**Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, III sez., sent. 29 novembre 2007, ric. n. 26733/02, Sobaci c. Turchia.**

Violazione articolo 3 del Protocollo 1 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (diritto a libere elezioni).

Il caso origina da una sentenza della Corte Costituzionale turca che, in applicazione dell'articolo 69, comma 6 della Costituzione, ha disposto lo scioglimento del partito del signor Sobaci (partito della Virtù) e ha imposto allo stesso di lasciare il proprio seggio in Parlamento in quanto il suo programma politico, basato sulla introduzione dell'uso del velo, era contrario al principio di laicità. La Corte ha ritenuto che le misure adottate (ed in particolare l'obbligo di rinunciare al seggio) non fossero proporzionate allo scopo perseguito, venendo le stesse a sminuire il potere sovrano del corpo elettorale che aveva votato per quel determinato partito politico e, quindi, a minare i fondamenti della democrazia.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sent. 4 dicembre 2008, Dicksono c. Regno Unito, ric. n. 44362/04.**

Violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

La Grande Camera, rovesciando la decisione presa dalla IV sezione della Corte nell'aprile 2006, dichiara la violazione da parte del Regno Unito del diritto al rispetto della vita privata familiare per aver respinto la richiesta dei ricorrenti, aspiranti genitori, uno dei quali si trovava in uno stato di detenzione, di accedere alle tecniche di inseminazione artificiale anche in carcere, ritenendo che non siano stati correttamente bilanciati gli interessi individuali dei ricorrenti e l'interesse generale: pur riconoscendo come legittimi gli obiettivi di garantire la pubblica fiducia nel sistema penale e quello di assicurare il benessere del bambino che sarebbe stato privato di uno dei genitori nei suoi primi anni di infanzia, conclude che ciò non possa spingersi fino a vietare ai ricorrenti di tentare il concepimento attraverso la procreazione assistita e valorizza in particolare i diritti della madre che, trovandosi in una condizione di libertà, avrebbe potuto provvedere al minore fino al momento del rilascio del padre.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza 10 dicembre 2007, ric. n. 69698/01, Stoll v. Svizzera**

Non violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione).

La libertà di divulgazione di notizie confidenziali incontra forti limiti qualora metta a rischio la felice conclusione di una trattativa fondamentale per l'interesse generale. In questo modo la Grande Camera ribalta la decisione presa precedentemente dalla quarta sezione. Quest'ultima aveva condannato la Svizzera per aver sanzionato un giornalista che aveva pubblicato parte di documenti segreti inerenti i negoziati tra le banche svizzere e l'Ambasciatore americano in Svizzera sul risarcimento delle vittime dell'Olocausto.

La Camera riunita ritiene che la pubblicazione di questo genere di atti non deve essere strumentale ai fini che il giornalista vuole perseguire - nel caso di specie porre in evidenza l'atteggiamento antisemita del diplomatico statunitense. Nonostante tali notizie apparissero rilevanti per il dibattito pubblico, la loro diffusione ha giocato un ruolo decisivo per il fallimento dell'accordo e, pertanto, deleteria per lo stesso interesse pubblico che l'art. 10 aspira a proteggere. Di diverso avviso è l'opinione dissenziente del giudice Zagrebelsky che disapprova il modo in cui la Corte è giunta alla decisione in quanto questa non ha saputo dimostrare il perchè i rapporti diplomatici si sono arenati proprio a causa dell'articolo giornalistico contestato.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., sent. 11 dicembre 2007, ric. n. 25575/04, Drassich c. Italia**

Violazione dell'art. 6 § 3 (a) (diritto di essere informato prontamente dell'accusa) e (b) (diritto al tempo a difesa) della Cedu.

La Corte condanna la riqualificazione del reato ascritto al ricorrente effettuata dalla Corte di Cassazione perché questi non ha potuto esercitare in modo "i suoi diritti di difesa in modo concreto ed effettivo", essendogli stato contestato un reato diverso in modo non prevedibile, senza avere la possibilità di contraddire sul punto e con potenziale aggravamento della sua posizione dal punto di vista della pena comminabile.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. I, sent. 13 dicembre 2007, Emonet e altri c. Svizzera, ric. n. 39051/03.**

Violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

La Corte europea condanna per la violazione dell'art. 8 Cedu la Svizzera per le disposizioni del codice civile che hanno determinato la cessazione di ogni legame familiare della ricorrente con la madre a seguito della sua adozione da parte del convivente della madre stessa, quando al contrario non sarebbe stato previsto tale effetto nell'ipotesi di adozione della figlia da parte del coniuge della madre. La Corte sottolinea come la legge svizzera, le cui conseguenze peraltro erano ignorate dalla ricorrente al momento della richiesta di adozione, non ha tenuto in considerazione i legami biologici e la peculiarità della situazione frustrando le aspettative degli interessati senza che vi fosse alcun terzo beneficiario.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 10 gennaio 2008, ric. 35991/04, Kearns c. Francia**  
Non violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu

La Corte ritiene, all'unanimità, che il termine di due mesi entro il quale, in base alla legislazione francese, la madre può revocare il suo consenso all'adottabilità del figlio non riconosciuto, è rispettoso degli interessi preminenti del bambino.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 10 gennaio 2008, ric. 16064/90, ecc. Varnava e altri c. Turchia**

Violazione continuata dell'art. 2 (diritto alla vita) della Cedu  
Violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti disumani) della Cedu  
Violazione dell'art. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Cedu

La Corte si occupa della sparizione e uccisione di 9 prigionieri, soldati greci ciprioti, durante le operazioni militari nell'isola di Cipro nel 1974. Già nel 2001 la Grande camera aveva attestato la sparizione su grande scala per mano di turchi e turchi ciprioti di un cospicuo numero di soldati greci ciprioti fatti prigionieri durante le operazioni di guerra. L'art. 2 si applica anche a soldati che non hanno partecipato alle ostilità o che hanno comunque depresso le armi. La Turchia non ha fornito alcuna informazione alle famiglie dei soldati scomparsi né ha svolto indagini adeguate ed effettive.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 10 gennaio 2008, ric. 67797/01, Zoubairäiev c. Russia**

**Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 17 gennaio 2008, ric. 5108/02, Khatsiyeva e altri c. Russia**

Violazione dell'art. 2 (diritto alla vita e ad un'effettiva investigazione sulle cause del decesso) della Cedu  
Violazione dell'art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Cedu

Le due decisioni della Corte si occupano ancora una volta della sparizione, avvenuta al confine e nel territorio della Cecenia, dell'uccisione di civili. La Corte, condanna all'unanimità, la Russia per violazione del diritto alla vita. La Russia infatti non è stata in grado di rispettare l'obbligo di proteggere la vita dei ricorrenti e dei loro familiari né di svolgere, attraverso le autorità statali, indagini adeguate ed effettive. La Corte, ritenendo inoltre che le indagini svolte dalle autorità siano

risultate inefficaci, prive di obiettività e di minuzia, condanna la Russia per violazione del diritto ad un ricorso effettivo.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande camera, 22 gennaio 2008, ric. 43546/02, E.B. c. Francia**

Violazione artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) della Cedu

La Grande camera ritiene, 10 voti contro 7, che il rifiuto delle autorità francesi di riconoscere l'adozione di un minore ad una cittadina omosessuale, motivato in base all'assenza di un modello paterno e alla non disponibilità della compagna all'adozione, si basi in maniera decisiva, anche se implicita, sull'orientamento sessuale della ricorrente, con ciò concretizzando una discriminazione di trattamento.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sent. 29 gennaio 2008, ric. n. 13229/03 Saadi c. Regno Unito**

Non violazione dell'art. 5 § 1 (f) (diritto ad una detenzione legale nel corso di un procedimento di richiesta di asilo) della Cedu.

Pronunciandosi per la prima volta sul significato della let. f) dell'art. 5 § 1 della CEDU e nonostante l'opinione parzialmente dissenziente di alcuni giudici, la Grande Camera conferma il giudizio dato dalla IV Sezione della Corte nella sua sentenza dell'11 luglio 2006.

In particolare, la Grande Camera, interpretando la locuzione alla luce del contesto (anche di diritto internazionale), dell'oggetto e dello scopo della previsione in questione (come prescritto dalla Convenzione di Vienna sui Trattati), afferma che non applicare la let. f) ai richiedenti asilo che volontariamente si consegnano alle autorità nazionali equivarrebbe ad un'interpretazione "troppo restrittiva" della Cedu.

Nell'effettuare il conseguente giudizio di "non arbitrarietà" della detenzione la Grande Camera, poi, alla luce dell'"innegabile diritto dello stato di controllare gli stranieri e residenti nel proprio territorio", equipara le garanzie da applicare ai richiedenti asilo a quelle vigenti per gli estradandi e individua come criteri di legittimità della detenzione: la buona fede delle autorità procedenti, lo stretto collegamento con la prevenzione di ingressi illegali, l'appropriatezza delle condizioni detentive e la non eccessiva durata della detenzione.

Nel valutare la ricorrenza di tali condizioni nel caso sottoposto al suo giudizio, la Grande Camera, poi, pur ammonendo sul fatto che la previsione di un sistema più efficiente di giudizio su un largo numero di richieste di asilo non renderebbe necessario ricorrere ad un ampio ed esteso uso dei poteri detentivi, afferma che, tenuto conto delle difficoltà amministrative con cui il Regno Unito si è dovuto confrontare nel momento in cui ha esaminato la situazione del ricorrente (periodo in cui c'era un enorme numero di richiedenti asilo), non viola la Convenzione una "detenzione di sette giorni in appropriate condizioni al fine di decidere sulla richiesta di asilo speditamente".

**Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sent. 5 febbraio 2008, ric. n. 74420/01 Romanauskas c. Lituania**

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto ad un giusto processo) della Cedu.

La Grande Camera, dopo aver precisato che la "privatizzazione" dell'operato dei c.d. "agenti istigatori" non esclude la responsabilità delle autorità lituane perché altrimenti le garanzie convenzionali aprirebbero la strada ad abusi ed arbitrarietà, applica la sua consolidata giurisprudenza e condanna la Lituania perché l'azione degli agenti è andata oltre "la mera investigazione passiva di preesistente attività criminosa" e perché l'uso processuale dei dati così acquisiti, e contestati giudizialmente dal ricorrente, non è stato oggetto di un adeguato ed approfondito esame da parte delle autorità giudiziarie.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 7 febbraio 2008, ric. 39424/02, Kovach c. Ucraina**

Violazione dell'art. 3 del Protocollo 1 (obbligo di indire libere elezioni).

Viola l'obbligo di indire libere elezioni la disposizione della legge elettorale dell'Ucraina che prevede quale causa di annullamento dell'elezione "altre circostanze che rendano impossibile stabilire la volontà elettorale". I giudici ritengono che tale fattore, a differenza di quello del voto plurimo, è troppo generico ed è dunque idoneo a lasciare alla Commissione elettorale, incaricata del controllo del risultato elettorale, una libertà eccessiva che si traduce in arbitrio. Nel caso di specie il ricorrente si è visto invalidare la vittoria elettorale in seguito all'annullamento di alcuni voti senza che fossero chiare le violazioni riscontrate nel procedimento di votazione.

Forum di Quaderni Costituzionali